

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**

composta dai magistrati

dott.ssa Anna Luisa CARRA Presidente

dott. Giuseppe DI PIETRO Giudice

dott. Salvatore GRASSO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N. 180/2025**

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69743** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

**SANTANGELO Silvia,** nata in Piedimonte Etneo il 26.10.1974, residente in Randazzo, Via Galliano n.109/H, C.F. SNTSLV74R66G597V, rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 29 comma 1-*bis* c.g.c. dall'Avv. Ludovico Del Campo, con studio in Randazzo, P.zza Municipio snc (PEC: ludovicodelcampo@pec.ordineavvocaticatania.it), giusta nomina allegata in calce alle deduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 67 c.g.c..

**Esaminati** gli atti e documenti di causa;

**Udito,** nella pubblica udienza del 7 maggio 2025, il relatore dott. Salvatore Grasso, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Liprino; assente parte convenuta.

Ritenuto in

**FATTO**

I. La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, con atto depositato il 12 dicembre 2024, ha citato in giudizio la sig.ra Santangelo per chiederne la condanna alla rifusione, in favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (d'ora innanzi AGEA), della somma di euro 29.976,45 oltre rivalutazione ed interessi legali, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

In particolare, con l'atto introduttivo del giudizio viene contestato alla sig.ra Santangelo di avere illecitamente percepito, per le campagne agricole degli anni 2010-2013, contributi comunitari erogati dalla citata Agenzia mediante dichiarazioni non veritiere, in quanto attestanti la disponibilità di alcuni terreni di cui in realtà non era titolare, rese dalla stessa nella qualità di richiedente le suddette agevolazioni.

Richiamata la Comunicazione Notizia di Reato (CNR) *ex* art. 347 c.p.p. n. 105/42-20415 del 25/09/2017 trasmessa dal Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare – Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno, con nota prot. n.105/44-5- 2015 del 12 ottobre 2018, con la quale si segnalavano le condotte di quattro percettori di contributi pubblici (tra i quali l'odierna convenuta) nei cui confronti era stato instaurato procedimento penale per i delitti di truffa e di falso, il Pubblico ministero ha passato in rassegna le domande uniche di pagamento (DUP) presentate dalla sig.ra Santangelo, le schede di validazione, le superfici dichiarate, i benefici richiesti e le relative somme percepite.

A tal riguardo, è stato evidenziato che le indagini esperite dall'Arma dei Carabinieri hanno, in particolare, accertato che la sig.ra Santangelo, al fine di conseguire i contributi richiesti, aveva dichiarato la conduzione di terreni di proprietà del Comune di Randazzo senza averne titolo, percependo – a fronte della presentazione di DUP ed istanze di indennità *zone montane, zone svantaggi naturali indennità natura 2000 e connesse alla direttiva 2000/60/CE* - euro 10.610,00 per la campagna 2010 (due pagamenti di € 2.610 e € 8.000 effettuati rispettivamente in data 6.07.2011 e 13.08.2012), euro 8.670,00 per la campagna 2011 (due pagamenti di € 2.270 e € 6.400 effettuati rispettivamente in data 3.07.2012 e 28.12.2012), euro 9.627,22 per la campagna 2012 (due pagamenti di € 1.627,22 e € 8.000 effettuati rispettivamente in data 1.07.2013 e 2.01.2014) ed euro 1.069,23 per la campagna 2013 (un pagamento di € 1.069,23 effettuato in data 3.07.2014).

Dai successivi accertamenti, riferisce la Procura regionale, è emerso, tuttavia, che la sig.ra Santangelo non possedeva i requisiti necessari per l'ottenimento del contributo richiesto, in quanto i terreni asseritamente nella disponibilità della stessa non erano stati, invece, mai concessi alla sig.ra Santangelo dal Comune di Randazzo e che, pertanto, l'erogazione dei contributi era riconducibile a titoli ingiustificati per una superficie notevolmente superiore all'ettaro. Nel dettaglio, gli inquirenti, all'esito dei riscontri effettuati con il Comune di Randazzo – asseritamente concedente la porzione di terreno estesa per ha 50.00.00, censita in catasto al n. 87 del foglio 83 - hanno rilevato

che il totale delle particelle dichiarate *sine titulo* è pari al 100% della superficie dichiarata per ciascuna delle annate agrarie prese in esame.

Nell'evidenziare che per l'anno 2014, nonostante le istanze presentate, l'odierna convenuta non ha percepito alcuna provvidenza, la Procura regionale, ha altresì reso noto di aver costituito in mora la signora Santangelo Silvia, con atto del 26 novembre 2023 recapitato il 30.11.2023, richiedendo alla stessa di restituire ad Agea la somma di euro 29.976,45.

Secondo la prospettazione attorea, dagli atti acquisiti, non emergerebbe, invece, un consapevole contributo eziologico degli operatori e dei responsabili dei Centri di Assistenza Agricola presso i quali sono state presentate le domande che, pertanto, non sono stati evocati in giudizio.

Alla convenuta l'organo requirente imputa, in definitiva, il danno erariale scaturente dalla illecita percezione del contributo ai danni dell'AGEA, essendo chiara la natura fraudolenta dell'operazione, consistente nell'incameramento di agevolazioni finanziarie non dovute e ottenute mediante dichiarazioni non veritiere circa il possesso dei requisiti necessari per il loro conseguimento; nel comportamento fraudolento della convenuta, il Requirente ha rilevato anche l'elemento soggettivo del dolo.

I.1. Pertanto, la Procura regionale, con atto del 28 giugno 2024 notificato in mani proprie in data 10 luglio 2024, ha invitato a dedurre l'odierna convenuta. L'invitata ha presentato memorie e documenti in data 22 agosto 2024 e si è avvalsa della facoltà di essere sentita

rendendo dichiarazioni in sede di audizione personale del 10 ottobre 2024.

In particolare, con le proprie difese, la deducente ha opposto che, con deliberazione di Giunta Municipale 22.01.2008, n.9, il Comune di Randazzo avrebbe, invero, concesso la porzione di terreno in argomento, per il canone annuo di € 4.500,00, per anni 6 rinnovabili. Non vi sarebbe stata, inoltre, alcuna disdetta. Al riguardo, è stato, altresì, affermato che la Sig.ra Santangelo avrebbe avuto la materiale disponibilità del terreno in questione, *a nulla rilevando che, per motivi contingenti e contabili, il Comune non si sia dato cura di perfezionare il contratto anche dal punto di vista contabile*.

La Sig.ra Santangelo, oltre ad avere la materiale disponibilità del terreno, al tempo della domanda di aiuto formulata, sarebbe stata, pertanto, pienamente convinta di averne diritto e di non incorrere in alcuna infrazione. Non vi sarebbe stato, quindi, alcun dolo da parte della Sig.ra Santangelo.

Peraltro, è stato messo in evidenza che per il procedimento penale menzionato per i fatti in contestazione, è stata emessa sentenza di "non doversi procedere" (N.D.P.) per il reato ascrittole, perché estinto per prescrizione.

In sintesi, con le deduzioni difensive, è stato affermato che la Sig.ra Santangelo ha avuto in concessione dal Comune di Randazzo il terreno in questione, ed il suo diritto di utilizzarlo e di averne la disponibilità deriverebbe dalla Delibera di Giunta Municipale di concessione n.9 del 22.01.2008, a prescindere dalle successive incombenze e dai successivi

oneri (percepimento canoni). Non vi sarebbe stato, inoltre, alcun dolo e/o male fede da parte della deducente che, suo malgrado, possiede un livello di scolarizzazione soltanto obbligatoria né alcuna mendace dichiarazione.

La Procura erariale, nell'esaminare le deduzioni presentate, ha anzitutto rilevato che quanto affermato dalla convenuta contrasta con quanto comunicato dal Comune di Randazzo con nota prot. 8433 del 25.05.2017 circa il fatto che i beni "*sono rimasti e sono nella piena disponibilità di questo Ente*". La disponibilità del terreno da parte della sig.ra Santangelo sarebbe, inoltre, meramente asserita ma non provata. Ancora, la pronuncia di estinzione per prescrizione del reato, data la mancata rinuncia alla prescrizione da parte della convenuta in detto giudizio, contribuirebbe a confermare l'illegittima percezione del contributo.

Parte attrice, in sintesi, non ritenendo che le deduzioni presentate siano in grado di superare le contestazioni mosse, ha citato in giudizio la sig.ra Santangelo per farne valere la responsabilità per danno all'AGEA, in misura pari all'intero importo delle contribuzioni ottenute.

L'atto di citazione è stato notificato a mezzo PEC, in data 18 dicembre 2024, presso il domicilio digitale dell'avv. Del Campo.

Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione dell'udienza, la parte convenuta non si è costituita.

II. Nel corso della pubblica udienza del 7 maggio 2025 il rappresentante dell'Ufficio di Procura ha ribadito la richiesta di

condanna formulata nell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, in assenza di parte convenuta, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

**D I R I T T O**

1. In via del tutto preliminare deve rilevarsi che parte convenuta benché regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e, pertanto, deve dichiararsene la contumacia. Parte attrice ha, infatti, depositato prova dell'avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata inviato ai sensi dell'art. 29 comma 1-bis c.g.c. al domicilio digitale eletto indicato in fase preprocessuale.

2. Tanto premesso, il presente giudizio verte sull'accertamento del danno erariale asseritamente causato dall'odierna convenuta all'AGEA nella misura pari ai contributi finanziari percepiti dalla sig.ra Santangelo Silvia ricorrendo ad un comportamento fraudolento, dolosamente preordinato alla indebita percezione degli stessi finanziamenti.

3. In assenza di questioni pregiudiziali o preliminari, può esaminarsi il merito dell'azione che, per come introdotta dalla Procura regionale, risulta fondata e, come tale, va accolta.

Il requirente ha, infatti, fornito prova attraverso la documentazione depositata (DUP, domande di aiuto natura 2000, schede di validazioni e attestazioni di pagamento) che la sig.ra Santangelo ha chiesto e ottenuto contributi comunitari pari ad € 29.976,45 per le campagne agricole 2010-2013 a fronte della dichiarata conduzione di un terreno dell'estensione di ha 50 nel corso di tutte le citate annate agrarie.

L'esame effettuato dal Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare – Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno sulle superfici dichiarate e la comunicazione del Comune di Randazzo, hanno consentito, inoltre, al Requirente di dimostrare che, l'intera superfice dichiarata di ha 50,00 non era nella legittima disponibilità della sig.ra Santangelo e, pertanto, che i contributi in argomento sono stati fraudolentemente ottenuti dalla stessa in ragione della documentazione non veritiera utilizzata per attestare falsamente la disponibilità di detti fondi agricoli.

Costituisce, infatti, principio consolidato che <<*per ottenere i contributi di cui si tratta, la disponibilità dei terreni va fondata sui titoli civilistici della proprietà, dell'affitto o del comodato*>> (*ex multis*, cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 263 del 20 aprile 2018) e che, dunque, "*l'erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca al coltivatore/allevatore la disponibilità della superficie*" e che la "*disponibilità dei terreni deve essere titolata non essendo sufficiente una mera relazione di fatto che può concretarsi addirittura nell'usurpazione dei terreni altrui*" (Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, sent. n. 166 del 23 giugno 2015).

Al riguardo, inoltre, emerge che la deliberazione di Giunta comunale n. 9/2008 contemplava espressamente l'approvazione dell'accluso schema di contratto – invero mai sottoscritto dalla sig.ra Santangelo – nonché il pagamento di un canone annuo di euro 4.500,00 di cui, parimenti, l'odierna convenuta non ha in alcun modo fornito prova.

A tanto si aggiunga che la materiale disponibilità del fondo in

argomento risulta soltanto labialmente affermata, in assenza di qualsivoglia corredo probatorio.

Desta, inoltre, serie perplessità – piuttosto che scriminare la posizione della sig.ra Santangelo - la dichiarazione sottoscritta dalla convenuta, registrata all'Ufficio entrate di Giarre in data 27.04.2007, nella quale la stessa ha dichiarato di condurre in affitto, per la durata di anni 8, a partire dal 1.01.2006 al 31.12.2013 il più volte citato fondo agricolo. La deliberazione di Giunta reca, infatti, la data del 22.01.2008 e contemplava, per il futuro, la sottoscrizione di un contratto – come detto mai sottoscritto. Pertanto, da detta registrazione, ove si ritenesse che la sig.ra Santangelo disponesse materialmente del fondo già dal 2006, se ne dovrebbe desumere che il fondo fosse stato indebitamente occupato dalla sig.ra già due anni prima della deliberazione di Giunta.

Conclusivamente, le prospettazioni difensive sviluppate in sede preprocessuale non risultano convincenti e la Procura regionale ha, pertanto, correttamente ritenuto di non condividerle evocando in giudizio l'odierna convenuta.

Tanto premesso, va evidenziato che l'art. 53 comma 1 del Regolamento CE 21 aprile 2004, n. 796, come modificato dal Reg. CE 8 maggio 2009, n. 380 nonché dall'art. 60, primo comma, del Reg. CE n. 1122/2009 dispone che "*se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è*

*superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un ettaro*".

Risulta, pertanto, acclarato come i contributi erogati nei confronti della sig.ra Santangelo siano indebiti ed abbiano determinato sostanzialmente una distrazione dei relativi fondi rispetto alla finalità alla quale gli stessi sono preordinati - ovvero il sostegno delle attività agricole - con conseguente responsabilità in capo alla stessa per aver prodotto un danno pari a quanto percepito.

La linearità della prospettazione accusatoria, descritta nelle premesse in fatto, non è smentita da una prospettazione difensiva alternativa, posto che l'odierna convenuta non si è costituita nel presente giudizio e, come evidenziato, le difese svolte in fase preprocessuale non risultano convincenti.

Pertanto, ritenuta meritevole di accoglimento la domanda formulata dal Pubblico ministero, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'A.G.E.A. dei contributi indebitamente percepiti, relativamente alle campagne agricole 2010/2013, pari a euro 29.976,45.

La già menzionata somma sarà maggiorata della rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi ISTAT, dalla data dei singoli pagamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali sull'importo rivalutato, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

4. Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dello Stato, come in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, dichiarata la contumacia della convenuta Santangelo Silvia, definitivamente pronunciando:

a) dichiara la responsabilità amministrativa di Santangelo Silvia e per l'effetto la condanna al pagamento in favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AG.E.A.), della complessiva somma di euro 29.976,45 (ventinovemilanovecentosettantasei/45centesimi) maggiorata della rivalutazione monetaria, dalla data di ciascun pagamento dei contributi comunitari illecitamente ottenuti, alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

b) condanna Santangelo Silvia al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 145,29 (centoquarantacinque/29centesimi).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.

| L'estensore | Il Presidente |
|---|---|
| Salvatore Grasso | Anna Luisa Carra |
| *(f.to digitalmente)* | *(f.to digitalmente)* |

Depositato in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 24 giugno 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(*firmato digitalmente)*

| | | |
|---|---|---|
| Originale sentenza | € | 48,00 |
| Originale sent. esecutiva digitale | € | 16,00 |
| Diritti di cancelleria digitali | € | 10,47 |
| **Totale spese** | **€** | **74,47** |

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente